

R.G. 11/2021 L.P.



Tribunale di Busto Arsizio Seconda Sezione Civile

Il Giudice, Dott. Milton D'Ambra, nel procedimento di liquidazione del patrimonio in epigrafe, ha emanato il seguente

DECRETO DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

Vista la domanda di liquidazione del patrimonio depositata, ai sensi dell'art. 14-ter l. 3/2012, il 15 novembre 2021 da GABRIO FRANCESCO ANDENA, [NDNGRF81M24D869E], elettivamente domiciliato a Milano, Piazza della Repubblica n. 5, presso lo studio legale dell'Avv. PASQUALE LACALANDRA che lo rappresenta e difende.

Esaminata la Relazione particolareggiata dell'O.C.C., Dott. ERNESTO GUSSONI, di cui all'art. 14-ter, co. 3, l. 3/2012.

Premesso che il procedimento di liquidazione del patrimonio

- si configura come alternativa volontaria rispetto alle altre due soluzioni di carattere negoziale offerte dal legislatore alla crisi da sovraindebitamento;
- si tratta di un procedimento "espropriativo-concorsuale", con la funzione di realizzare il massimo soddisfacimento dei creditori, prescindendo, tuttavia, dal loro consenso e non rispondendo ad una finalità di risanamento;
- rispecchia le modalità di una liquidazione fallimentare, in quanto prevede la formazione di uno stato passivo (con una marcata semplificazione del contraddittorio), la fase di esecuzione della liquidazione del patrimonio (con la designazione di un liquidatore cui è affidata la gestione dell'intero patrimonio del debitore), nonché lo spossessamento del debitore e il divieto di azioni individuali da parte dei creditori, con ciò distinguendosi dalla c.d. *cessio bonorum* che, da un lato, può avere ad oggetto anche solo una parte dei beni del debitori e, dall'altro, non impedisce ai creditori dissenzienti il diritto di agire esecutivamente sui beni oggetto della *cessio* (art. 1980, co. 2, c.c.);



TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
II SEZIONE CIVILE

- l'istituto è rivolto al debitore qualificabile alla stregua di consumatore, all'imprenditore non fallibile, nonché ai professionisti;
- può aprirsi d'ufficio ai sensi dell'art. 14-*quater* l. 3/2012 in sede di conversione della procedura di composizione della crisi nelle ipotesi tassativamente indicate;
- si sviluppa nella redazione di un programma di liquidazione avente durata minima quadriennale dal deposito della domanda (art. 14-*nonies*, co. 5, l. 3/2012), per evitare condotte opportunistiche da parte del debitore che tenti di sottrarsi alle obbligazioni assunte, rientrando nell'oggetto anche i beni sopravvenuti nel quadriennio, tenuto conto che, laddove la procedura dovesse durare più a lungo, permane il divieto di azioni esecutive individuali da parte dei creditori particolari, evidente manifestazione del *favor debitoris* che ispira l'istituto;
- il debitore civile sovraindebitato non deve essere assoggettabile alle procedure concorsuali e non deve aver fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ad una delle tre procedure di sovraindebitamento, a pena di inammissibilità della domanda (art. 7, co. 2, lett. a) e b), richiamate dall'art. 14-*ter*, co. 1, l. 3/2012), tenuto conto che in giurisprudenza è stata condivisibilmente sostenuta l'alternatività tra la proposta di accordo per la composizione della crisi e la domanda di liquidazione del patrimonio (Trib. Massa, 20 febbraio 2015), ferma restando la possibilità di articolare le due domande in subordine l'una dall'altra;
- a pena di inammissibilità della domanda, deve essere allegata la documentazione di cui all'art. 9, co. 2 e 3, l. 3/2012, tra cui le scritture contabili, se il debitore svolge attività d'impresa, e l'inventario di tutti i beni del debitore, con indicazioni specifiche sul possesso; deve, inoltre, essere allegata la Relazione particolareggiata dell'O.C.C. nella quale vanno indicate:
 - le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata da debitore civile nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
 - le ragioni dell'incapacità del debitore civile di adempiere alle obbligazioni assunte;
 - il resoconto sulla solvibilità del debitore civile negli ultimi cinque anni;
 - l'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori, tenuto conto che il computo deve essere fatto decorrere non già dalla cessazione degli effetti dell'atto, bensì dalla (più risalente) data di compimento (Trib. Prato, 28 settembre 2016);
 - il giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata;
- la domanda è inammissibile qualora la documentazione prodotta non consenta di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore (art. 14-*ter*, co. 5, l. 3/2012);



- condivisibilmente la giurisprudenza ha puntualizzato che il controllo giurisdizionale, oltre che i profili di ammissibilità legali, ha ad oggetto anche il profilo della meritevolezza (Trib. Alessandria, 15 ottobre 2015), a ciò essendo finalizzate le indicazioni dell'O.C.C. relative alle cause dell'indebitamento, alla diligenza del debitore nell'assunzione delle obbligazioni e alla attendibilità della documentazione prodotta con la domanda;
- è prevista la sospensione, ai soli fini del concorso, del corso degli interessi legali e convenzionali fino alla chiusura della liquidazione, ameno che si tratti di crediti garantiti da pegno, ipoteca o privilegio per i quali restano salvi gli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;
- il decreto di apertura è titolo esecutivo ed incide sulla disponibilità sia materiale che giuridica dei beni, dovendo essere equiparato al pignoramento (art. 14-quinquies l. 3/2012) ed essendogli riconosciuta un'efficacia assimilabile a quella di cui all'art. 44, co. 1, L. Fall.

Rilevato che dall'esame della documentazione prodotta (doc. da 1 a 21) e della Relazione particolareggiata dell'O.C.C.:

- sussistono i presupposti di ammissibilità della domanda, essendo la parte ricorrente qualificabile alla stregua di "consumatore" e trovandosi in una situazione di "sovraindebitamento", secondo quanto previsto dall'art. 6 L. 3/2012;
- non è soggetto fallibile (l'attività imprenditoriale di famiglia nella quale era inserito risulta cessata nel mese di dicembre 2019 mediante relativa iscrizione nel Registro delle imprese, doc. 3) e non risultano in precedenza avviate procedure di composizione del sovraindebitamento civile;
- la Relazione particolareggiata ha esaminato le cause del sovraindebitamento (legate essenzialmente al suo coinvolgimento, da parte del padre, nella gestione della Ditta individuale GRAFIC CENTER DI ANDENA), nonché i profili legati alla diligenza del ricorrente nell'assunzione delle obbligazioni (Relazione particolareggiata, Paragrafo 1), evidenziando gli sforzi per liquidare il patrimonio aziendale ed estinguere le obbligazioni contratte e precisando che le residue obbligazioni tributarie risalgono al periodo di gestione esclusiva da parte del padre che, secondo quanto riferisce l'O.C.C. *"ad insaputa del figlio, utilizzava gli introiti dell'attività anche per pagare i propri debiti personali, arretrandosi con le imposte dovute per la Grafic Center. Il Sig. Gabrio Andena era ignaro dei debiti che stavano sorgendo a suo nome e di cui è venuto a conoscenza solo a distanza di qualche anno, quando ormai era difficile porvi rimedio"* (Relazione particolareggiata, pag. 6). Quanto riportato dall'O.C.C. trova riscontro documentale, in quanto il ricorrente, una volta attinto dalla notifica di atto di pignoramento presso terzi ad istanza dell'amministrazione erariale nel luglio 2018, oltre a subire un documentato insorgere di crisi



ansioso depressiva (doc. 2), si attivava per chiedere e ottenere, presso il Concessionario della riscossione ADER una rateazione del debito erariale, cercando di attuare il piano di rateizzazione concesso, fino a che, preso atto dell'assenza di margini di redditività dell'attività di grafica, prendeva atto dello stato di crisi ed assumeva la decisione di chiudere l'attività, dichiarata cessata nel dicembre 2019 (doc. 3), avendo provveduto, nell'ambito dell'attività di liquidazione, a cedere a terzi l'unico bene aziendale, ossia la macchina da stampa digitale (doc. 4 estinzione contratto di locazione operativa), estinguendo il contratto di locazione operativa con il *leaser*. Successivamente, il ricorrente si è iscritto all'Albo degli psicologi, aprendo una partita iva per esercitare la professione di psicologo per cui ha studiato (doc. 5), nonché prestando attività di lavoro subordinato a tempo parziale presso la Alberti Tessuti s.r.l. con contratto a tempo determinato (doc. 6);

- il passivo è rappresentato, pertanto, essenzialmente da debiti aventi natura erariale: AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE ha precisato un credito derivante da ruoli esattoriali affidati dall'amministrazione tributaria per € 361.025,49 (doc. 7), l'INPS per circa 3.818,00 (doc. 8), la CCIAA di Varese per € 128,51 (doc. 9). Risulta, altresì, un debito residuo verso U.B.I. S.P.A. di € 27.906,00 inserito nella Centrale Rischi presso la Banca d'Italia (doc. 10), oltre al residuo del compenso professionale dell'O.C.C. pari ad € 1.965,85 (doc. 20), tenuto conto che l'attività di assistenza del difensore veniva resa gratuitamente (Relazione particolareggiata, Tabella di pag. 8);

- il ricorrente, in assenza di beni mobili o immobili da liquidare (doc. 16, 13, 17, 10, 18), offre alla procedura l'importo annuo complessivo pari ad € 2.880,00, cedendo parte dello stipendio, di circa € 879,00 netti (doc. 11), al quale dovranno aggiungersi i ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, oltre al saldo positivo residuo giacente sul conto corrente; l'importo complessivo quadriennale di € 11.520,00 è, peraltro, garantito dal fratello LUCA ANDENA, il quale ha depositato dichiarazione di impegno all'O.C.C. (doc. 21). Alla procedura sarà, altresì, destinato il reddito da lavoro autonomo che verrà percepito mediante espletamento dell'attività professionale per la quale veniva aperta Partita IVA.

Ritenuto che allo stato non sono emersi atti compiuti dal debitore in frode ai creditori nell'ultimo quinquennio (Relazione particolareggiata, Paragrafo 4).

Ritenuto che la proposta, in definitiva, soddisfi i requisiti previsti dagli artt. 14-ter ss. l. 3/2012, tenuto conto del giudizio di completezza e di attendibilità della documentazione depositata (Relazione particolareggiata, Paragrafo 5).

Esaminata la Relazione particolareggiata nella parte relativa ai costi sostenuti mensilmente dal ricorrente (Tabella di pag. 13), va disposta, ai sensi all'art. 14-*quinquies*, co. 2, lett. f), l. 3/2012,



TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
II SEZIONE CIVILE

l'esclusione dalla liquidazione il reddito del debitore proponente nella misura di € 700,00 nette mensili, tenuto conto che, in ogni caso, sono esclusi dalla liquidazione del patrimonio (art. 14-ter, co. 6, l. 3/2012): a) i crediti impignorabili ex art. 545 c.p.c.; b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento; c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni del figlio, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i loro frutti nei limiti dell'art. 170 c.c.; d) i beni dichiarati *ex lege* impignorabili.

p.q.m.

Visto l'art. 14-*quiquies* l. 3/2012,

DICHIARA APERTA la procedura di liquidazione del patrimonio di GABRIO FRANCESCO ANDENA, [NDNGRF81M24D869E].

NOMINA quale Liquidatore il **Dott. Ernesto GUSSONI**.

DISPONE CHE, sino al momento in cui il provvedimento di chiusura di cui all'art. 14-*novies*, co. 5, l. 3/2012, non sia divenuto definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive sul patrimonio di GABRIO FRANCESCO ANDENA.

DISPONE CHE, sino al momento in cui il provvedimento di chiusura di cui all'art. 14-*novies*, co. 5, l. 3/2012, non possano, sotto pena di nullità, essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore al presente decreto.

DISPONE CHE della domanda e del decreto sia data pubblicità, a cura dell'O.C.C., sul Portale dei Fallimenti del Tribunale di Busto Arsizio (*fallimentibustoarsizio.com*), sul Portale dei Creditori (*portalecreditori.it*), nonché sull'albo e sul sito internet del Tribunale di Busto Arsizio (*tribunale.bustoarsizio.giustizia.it*), entro dieci giorni dalla sua comunicazione da parte della Cancelleria, **provvedendo ad oscurare le parti contenenti dati sanitari ultrasensibili**.

ESCLUDE dalla liquidazione del patrimonio il reddito del debitore nella misura di € 700,00 netti mensili.

Manda alla Cancelleria la comunicazione del presente decreto alla parte proponente e all'O.C.C., Dott. Ernesto Gussoni, anche in funzione di Liquidatore nominato.

Busto Arsizio, 20/11/2021.

Il Giudice

Dott. Milton D'Ambra